

Diniego dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a biomassa

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 11 giugno 2021, n. 998 - Scafuri, pres.; Fanizza, est. - Ecomurgia s.r.l. (avv.ti Colapinto) c. Regione Puglia (avv. Colelli) ed a.

Ambiente - Diniego dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a biomassa.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

La società Ecomurgia s.r.l. ha impugnato e chiesto l'annullamento della nota della Regione Puglia - Area Politiche per lo sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione del 4.6.2015, con cui le sono stati comunicati *"il diniego dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a biomassa"*, segnatamente della potenza elettrica massima pari a 30 MW e da allocare nel Comune di Crispiano (TA); nonché del punto 7 della deliberazione della Giunta Regione della Puglia 30 dicembre 2010, n. 3029, pubblicata in B.U.R.P. n. 14 del 26.1.2011, e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

In sintesi: la ricorrente, intendendo realizzare il predetto impianto (*"costituito da n. 3 moduli da 10 MW cadauno"*, cfr. pag. 3), in data 28.8.2007 ha presentato alla Regione Puglia una domanda di rilascio di autorizzazione unica ai sensi della legge n. 387/2003 e della deliberazione di G.R. n. 35 del 23 gennaio 2007; è stata richiesta in data 31.10.2007 un'integrazione documentale, cui si è provveduto in data 7.12.2007; inoltre, in data 15.11.2007 la ricorrente ha chiesto a Terna S.p.A., gestore della rete elettrica, l'assegnazione di un punto di connessione dell'impianto alla rete elettrica e, in data 19.11.2007, ha proposto una domanda di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge regionale 11/2001; l'11.12.2007 la ricorrente ha, poi, chiesto al Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.) la qualifica di *"impianto alimentato da fonti rinnovabili"* (IAFR), ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DM 24.10.2005; in data 22.1.2008 Terna S.p.A. ha trasmesso alla ricorrente la soluzione tecnica minima generale (STMG), elaborata ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 79/1999 e della deliberazione n. 281/2005 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas; a stretto giro, il 6.3.2008, il GSE ha comunicato che la documentazione precedentemente trasmessa risultasse insufficiente, sospendendo la richiesta di qualificazione e invitando la ricorrente a far pervenire nel termine di 60 giorni la documentazione necessaria; in data 16.5.2008 tale documentazione è stata trasmessa e, pertanto, il GSE ha accolto la richiesta di qualificazione IAFR, precisando, però, che *"resta inteso che, ai sensi dell'articolo 4 comma 6 del decreto di cui sopra, siete tenuti a comunicarci entro 18 mesi dalla data della presente, pena la decadenza della qualifica, l'inizio dei lavori sull'impianto in oggetto corredato di copia della relativa documentazione verso le pubbliche autorità"*; in data 20.5.2008 la ricorrente ha, altresì, comunicato a Terna S.p.A. di accettare la soluzione tecnica minima generale di connessione (STMG); dopo alcuni anni, in data 6.12.2012, il GSE, richiamandosi alla nota del 16.5.2008, ha comunicato alla ricorrente che *"non essendo pervenuta entro i termini suddetti alcuna vs comunicazione in merito all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto in oggetto, la qualifica è cessata di validità"*, prospettando, tuttavia, la possibilità di *"presentare una nuova domanda di qualifica, ai sensi del Decreto Ministeriale 18 dicembre 2008, corredata della documentazione ivi prevista"*; in data 18.5.2015 il Servizio Energia della Regione Puglia ha comunicato, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, il preavviso di chiusura negativa del procedimento autorizzatorio in ragione della sopravvenuta disciplina di cui alla deliberazione di G.R. n. 3029 del 28.12.2010, applicabile ai procedimenti pendenti alla data dell'1.1.2011, però *"invitando al contempo la società proponente ad adeguarsi alla sopravvenuta disciplina della sopra citata DGR n. 3029/2010"*; ma è accaduto che la ricorrente – come si legge nella motivazione dell'impugnato provvedimento – *"non ha prodotto alcuna osservazione né documentazione a riguardo"*.

A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

1°) violazione degli artt. 2 e 2 bis della legge 241/1990, dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003, della deliberazione di G.R. n. 35 del 23.1.2007, dell'art. 10, comma 5 della legge regionale 17/2007; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d'istruttoria, illogicità manifesta, irragionevolezza.

Secondo la ricorrente la Regione avrebbe violato il termine di conclusione del procedimento, delineato secondo la disciplina di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003, né rilevando, in senso contrario, una nota che la stessa ricorrente avrebbe *"trasmesso in data 11.11.2009 (comunque intervenuta ben oltre due anni dall'inoltro della domanda di autorizzazione unica e documentazione integrativa)"* per ottenere da *"GSE S.p.A. la proroga di un anno della validità della qualifica"*.

dell'impianto sulla circostanza che la Regione Puglia avrebbe deciso di sottoporre a verifica di incidenza ex lege regionale n. 11/2001 gli impianti aventi potenza superiore a 10 MW" (cfr. pag. 8).

2°) Violazione del punto 7 della deliberazione di G.R. n. 3029 del 28.12.2010; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d'istruttoria, illogicità manifesta, irragionevolezza.

La ricorrente ha soggiunto che la sopravvenuta disciplina regionale – segnatamente *“il combinato disposto dei prefati articoli 7.1 e 7.2”* della deliberazione n. 3029 – non sarebbe stato applicabile al procedimento oggetto del contendere, e ciò sull'assunto che era stata consegnata la soluzione tecnica minima generale (STMG) e che l'infrastrutturazione *“era, altresì, connessa alla rete di trasmissione nazionale”*, evidenziando che il progetto presentato non necessitasse di alcuna valutazione ambientale (cfr. pag. 8).

La domanda risarcitoria è stata commisurata *“al pagamento degli importi che saranno determinati nel corso del presente giudizio, a titolo di risarcimento di tutti i danni derivanti dall'illegittimità e della illiceità dell'azione amministrativa, a) sia a titolo di danno emergente che per lucro cessante - ivi comprese le fattispecie di danno da perdita di chances e cosiddetto danno curriculare - a titolo di responsabilità precontrattuale, contrattuale e/o aquiliana, nonché di b) indennizzo ex art. 2-bis legge n. 241/1990”* (cfr. pag. 9); e ciò sul presupposto di aver ottenuto la qualifica di IAFR, *“purtroppo non più valida a cagione del colpevole inadempimento della Regione Puglia”* (cfr. pag. 10) e di aver accettato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG).

Si sono costituiti in giudizio il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (27.10.2015) e la Regione Puglia (6.8.2019).

In vista dell'udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 26 maggio 2021, le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche.

In particolare:

- nella memoria del 23.4.2021 la ricorrente ha stigmatizzato la durata di otto anni del procedimento e che tale ritardo sarebbe da *“imputarsi a fatti e responsabilità esclusivi della Regione Puglia”*, nel senso che tale Amministrazione avrebbe reso la domanda di autorizzazione *“assoggettabile alle disposizioni della legge regionale Puglia n. 31/2008 ed a quelle della Deliberazione di Giunta Regionale Puglia n. 3092/2010, di recepimento delle Linee guida per la autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al Decreto MISE del 10 settembre 2010”* (cfr. pag. 2);

- nella memoria del 24.4.2021 la Regione Puglia ha opposto la notevole rilevanza, sul piano infrastrutturale, della soluzione tecnica prescritta dal GSE; ha, inoltre, eccepito che la potenza elettrica degli impianti a biomassa avrebbe reso *“senza alcun dubbio necessaria per essi la verifica di assoggettabilità a VIA”* e che, in ogni caso, il presupposto applicativo di tale disciplina discenderebbe *“dalla soglia di potenza termica, pari a 50 MW, prevista sia dalla normativa regionale (L.R. n. 11/2001, allegato B, elenco B.2, lettera B.2g) sia da quella statale (D. Lgs n. 152/2006, allegato IV, parte II, punto 2, lettera a)”* (cfr. pag. 5); che, inoltre, la validità della *“delibera di Giunta n. 3029 è stata (...) definitivamente sancita dalla sentenza n. 5349/2014 del Consiglio di Stato che ne ha valutato tutte le disposizioni, riconoscendone la conformità alla fonte legislativa identificata nello stesso art. 12, comma 10, del d.lgs. 387 del 2003”* (cfr. pag. 7);

- nella memoria del 24.4.2021 il GSE ha rimarcato che la ricorrente, *“decorso il termine dei 18 mesi di legge”* dal provvedimento di qualificazione IAFR del 16.5.2008, *“non comunicava l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto al GSE”*, cosicché *“quest'ultimo, con provvedimento del 06.12.2012, disponeva la cessazione della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR), senza che avverso di essa sia mai stato proposto alcun ricorso”* (cfr. pag. 2); ha eccepito il difetto di legittimazione passiva alla luce degli atti impugnati; ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità della domanda al Tribunale di *“ordinare al Gestore Servizi Energetici, GSE S.p.A., il ripristino della validità ed efficacia della qualifica IAFR 3135, cessata, giusta nota in atti, a cagione del colpevole inadempimento della Regione Puglia”*; ha opposto, nel merito, l'infondatezza del ricorso in considerazione dell'ingiustificata omissione dell'inizio (e della presupposta comunicazione) dei lavori.

Si è, inoltre, costituita in giudizio (18.5.2021) la FIPAB (Finanziaria immobiliare partecipazione Abrusci), premettendo di essere cessionaria, da parte della ricorrente, del ramo di azienda relativo alla produzione di energia da fonti rinnovabili e, per tale ragione, successore a titolo particolare della medesima ricorrente nel diritto controverso, e ciò ai sensi e per gli effetti degli artt. 111, comma 3, c.p.c. nonché 28, comma 1, e 39 c.p.a.; quest'ultima ha depositato in giudizio (22.5.2021) un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. In particolare, in tale ricorso è stato dedotto che il danno configurato dall'art. 2 bis, comma 1, legge 241/1990 rappresenterebbe *“l'ipotesi tipica di danno da comportamento scorretto (...), non avulso da una valutazione concernente l'effettiva spettanza del bene della vita anelato dal privato”* e tale, perciò, da sostanziare la devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.

Nessuna novità è stata prospettata nelle memorie di replica (fatta eccezione per la controdeduzione della ricorrente sulla tipologia - codice ATECO - del programmato impianto, non corrispondente a quella eccepita dalla Regione) e, all'udienza pubblica del 26 maggio 2021, svoltasi con modalità da remoto, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Preliminarmente, l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, proposta dalla FIPAV s.r.l. innanzi alla Corte di Cassazione, non è, ad avviso del Collegio, suscettibile di giustificare la sospensione ai sensi dell'art. 367 c.p.c., trattandosi di istanza manifestamente infondata.

Occorre, in prima battuta, rilevare che la ricorrente ha proposto una domanda di annullamento del *“diniego*

dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a biomassa", nonché del punto 7 della deliberazione della Giunta Regione della Puglia 30 dicembre 2010, n. 3029, pubblicata in B.U.R.P. n. 14 del 26.1.2011: il che radica la giurisdizione amministrativa ai sensi del combinato disposto tra l'art. 7, comma 1 e l'art. 133, comma 1, lett. o), che attrae nell'alveo della giurisdizione esclusiva *"le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia"*.

Inconferente è, peraltro, il richiamo all'Adunanza plenaria n. 5/2018, che ha riguardato la responsabilità precontrattuale della P.A. nella materia dei contratti pubblici, con particolare riferimento alla fase anteriore alla scelta del contraente ed alla qualificazione del comportamento dell'Amministrazione sia prima dell'indizione della procedura di appalto, sia successivamente.

Parimenti inconferente è il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione 28 aprile 2020, n. 8236, la quale ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla lesione dell'affidamento del privato nell'emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede: una fattispecie caratterizzata dall'espressione di un parere favorevole ad un progetto preliminare di realizzazione di un complesso edilizio, tradottosi nell'invito a presentare una domanda di permesso di costruire.

Nella specie, al contrario, si controverte – quanto alla domanda risarcitoria – di un profilo intraneo alla procedimentalizzazione della domanda di autorizzazione unica, a fortiori da devolvere alla giurisdizione esclusiva ai sensi del prima citato art. 133, comma 1, lett. o) del c.p.a.

Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del GSE, tenuto conto che il procedimento autorizzatorio ha natura complessa e che, in particolare, l'apprezzamento sull'effettiva realizzazione e funzionalità delle opere di connessione costituisce profilo essenziale ai fini del decidere.

Pure da respingere è l'eccezione di inammissibilità della domanda volta ad ordinare al GSE il ripristino della qualifica IAFR, trattandosi di profilo connesso all'accertamento del *"diritto della predetta società ricorrente ad ottenere l'autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 nonché ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale 23 gennaio 2007, n. 35"*.

Nel merito, il ricorso è, però, infondato e, pertanto, va respinto, non cogliendo nel segno nessuno dei due motivi proposti, tematicamente connessi ed esaminabili in modo congiunto.

L'assunto della ricorrente è, in estrema sintesi, di aver ottemperato tempestivamente agli adempimenti propedeutici all'ottenimento dell'autorizzazione unica e che a fronte di tale attivazione la Regione avrebbe serbato un'inerzia colpevole trascorsa in una condotta illecita.

In data 15.11.2007 è stata presentata, a tal fine, la domanda di connessione alla rete, riscontrata dalla società Terna S.p.A., gestore della rete elettrica, in data 22.1.2008, e ciò mediante la comunicazione della *"soluzione tecnica minima generale (STMG), elaborata ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 79/1999 e della deliberazione n. 281/2005 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e del codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (Codice di Rete)"*.

È stato, in particolare, prescritto che *"in relazione alle condizioni di esercizio delle infrastrutture di rete a 150 kV limitrofe al vs. impianto, lo schema di allacciamento alla RTN prevede che la vs. centrale venga collegata in antenna con la sezione a 1.50 kV della stazione elettrica a 380 kV denominata "Taranto. Nord". A tal fine si renderà necessario eseguire una verifica di fattibilità del collegamento nella suddetta stazione, anche in relazione all'effettivo sviluppo di iniziative analoghe nella zona"*.

A tale soluzione ha fatto seguito l'accettazione della ricorrente in data 20.5.2008.

Si tratta, a questo punto, di stabilire cosa comporti la comunicazione della predetta soluzione tecnica: se, cioè, la mera accettazione deponga per la sussistenza delle condizioni di attivazione dell'impianto programmato.

La procedura è regolata dalla disciplina contenuta nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 19 dicembre 2005, n. 281, ed in particolare nell'Allegato A (*"condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi"*), in cui si prevede (art. 1.1) che l'impianto per la connessione è l'insieme degli impianti necessari per la connessione alla rete di un impianto elettrico, articolato in due porzioni:

- l'impianto di rete per la connessione, costituito dalla *"porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi"*;
- l'impianto di utenza per la connessione, ossia *"la porzione di impianto per la connessione, la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione"*.

Dal punto di vista tecnico, la transizione dall'impianto di rete per la connessione all'impianto di utenza per la connessione si realizza in corrispondenza del punto di consegna, ove l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico viene immessa nella rete di distribuzione tramite una cabina di consegna.

Il citato Allegato A prevede, altresì, che il gestore di rete a cui viene presentata la richiesta di connessione alle infrastrutture di reti elettriche proponga al soggetto che ha richiesto la connessione una soluzione tecnica minima per la connessione dell'impianto elettrico alla rete di distribuzione (art. 5.3), ossia *"la soluzione per la connessione, elaborata*

dal gestore di rete in seguito a una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta (...)", compatibilmente con le caratteristiche tecniche della rete (cfr., ancora, art. 1.1).

Il gestore di rete proponente la soluzione per la connessione è tenuto a individuare le parti dell'impianto per la connessione corrispondenti, rispettivamente, agli impianti di rete per la connessione e agli impianti di utenza per la connessione (art. 4.2).

Secondo quanto previsto dall'art. 8.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 281/05, le soluzioni tecniche minime per la connessione sono articolate in soluzione tecnica minima generale (STMG) e soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD).

La STMG:

a) comprende la descrizione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione (art. 8.2, lett. a. e b.);

b) deve essere corredata dai costi di realizzazione degli impianti e degli interventi (art. 8.3, lett. c);

c) deve essere elaborata tenendo conto delle esigenze di sviluppo razionale delle reti elettriche, delle esigenze di salvaguardia della continuità del servizio e, al contempo, deve essere tale da non prevedere limitazioni permanenti della potenza di connessione nelle prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico (art. 8.6).

La STMD viene, invece, elaborata in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti: essa rappresenta il documento di riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti (art. 8.7).

La procedura per la connessione prevede, quindi, che:

1) a seguito della presentazione della richiesta di connessione, il gestore di rete elabora una STMG (art. 10.1);

2) il soggetto richiedente la connessione è tenuto a dichiarare l'accettazione della STMG elaborata dal gestore di rete (art. 10.3);

3) in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni, il gestore di rete elabora la STMD (art. 10.6).

Come detto, la disciplina stabilisce che l'impianto di rete per la connessione è di competenza del gestore di rete, mentre l'impianto di utenza per la connessione è di competenza di chi richieda la connessione.

Tuttavia, *"in seguito all'accettazione di una soluzione tecnica minima generale, il gestore di rete interessato alla connessione consente al soggetto richiedente la connessione, previa istanza di quest'ultimo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettere a. e b. In tale caso, il soggetto richiedente la connessione è responsabile di tutte le attività correlate alle predette procedure, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della predisposizione di tale documentazione, il richiedente la connessione può avvalersi del gestore di rete interessato alla connessione a fronte di una remunerazione fissata dal gestore di rete medesimo sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione: tali condizioni sono rese pubbliche dai gestori di rete"* (art. 10.4).

I rapporti tra il gestore di rete e il soggetto richiedente la connessione sono regolati da un apposito contratto per la connessione, redatto sulla base delle condizioni stabilite dall'Allegato A alla deliberazione n. 281/2005 (art. 14.3).

Quanto alle condizioni economiche per la connessione, l'art. 13.5 del citato Allegato stabilisce che, nel caso in cui il soggetto richiedente si avvalga della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, al medesimo sarà versato, dal gestore di rete interessato dalla connessione, un corrispettivo pari alla eventuale differenza positiva tra i costi di realizzazione dell'impianto di rete indicati a corredo della STMD e il corrispettivo di connessione, determinato ai sensi dell'art. 13.4.

Dunque, una volta ottenuta (ed accettata) la soluzione tecnica minima generale (STMG) la ricorrente si sarebbe dovuta attivare per un surplus progettuale (*"verifica di fattibilità del collegamento nella suddetta stazione, anche in relazione all'effettivo sviluppo di iniziative analoghe nella zona"*), che non ha posto in essere.

Difettando tale attività, non si sarebbero potute predefinire le condizioni per una "effettiva" connessione del programmato impianto alla rete elettrica.

E, di riflesso, l'organo titolare del potere di rilascio – la Regione Puglia – non avrebbe potuto ponderare il rilascio dell'autorizzazione unica; l'art. 12 del d.lgs. 387/2003 prevede, infatti, che *"la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (...), nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi (...) sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione"*.

Nel corso del giudizio, però, la ricorrente nulla ha precisato in merito alla solerzia da approfondire per dare sostanza alla realizzazione dell'impianto, non potendo – con riguardo alle opere di connessione – ritenersi bastevole la semplice proposizione della domanda del 15.11.2007 (costituente, all'opposto, un prologo procedurale).

In pratica, è come se – ad avviso della ricorrente – il rilascio dell'autorizzazione unica rappresentasse un provvedimento di natura vincolata.

Eppure una indubbia sollecitazione operativa era provenuta dal provvedimento di riconoscimento della qualificazione di IAFR, emesso dal GSE in data 16.5.2008, nel quale si è chiesto di comunicare *"entro 18 mesi dalla data della presente,*

pena la decadenza della qualifica, l'inizio dei lavori sull'impianto in oggetto corredato di copia della relativa documentazione verso le pubbliche autorità".

Ma nessuna comunicazione è intervenuta; la qualificazione in questione è cessata (6.12.2012) e a tale provvedimento non è seguita alcuna impugnazione o, addirittura, è stata prestata acquiescenza.

Bisogna specificare che ai sensi dell'art. 3, comma 6 del DM 24.10.2005 la qualifica di IAFR *"cessa di validità qualora il soggetto che la detiene non comunichi al Gestore della rete l'inizio dei lavori sull'impianto qualificato entro diciotto mesi dall'ottenimento della medesima qualifica"*; tale disposizione prevede, inoltre, che *"fatte salve cause di forza maggiore o indipendenti dalla volontà del produttore intervenute durante i lavori sull'impianto qualificato, dichiarate dal produttore al Gestore della rete e da questo valutate tali, la qualifica cessa di validità anche nel caso in cui il soggetto che la detiene non comunichi al Gestore della rete l'avvenuta entrata in esercizio dell'impianto entro tre anni dall'ottenimento della medesima qualifica"*.

Quindi, se ci fossero state ragioni di immobilismo non addebitabili alla ricorrente (come si è sostenuto, ma soltanto nel presente giudizio), ma, secondo il ragionamento articolato in giudizio, alla Regione, tali rimozioni sarebbero state manifestate al GSE.

La realtà dei fatti e degli atti in giudizio, invece, racconta uno scenario diverso.

Le progettazioni di connessione sono mancate e nelle more è stata adottata la delibera G.R. n. 3029 del 28.12.2010 (*"Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica"*), il cui punto 7 prevede una disciplina transitoria per l'integrazione documentale delle istanze presentate alla data del 1° gennaio 2011. Più precisamente la disposizione prevede che *"il proponente, a pena di improcedibilità, integra l'istanza con la documentazione prevista al punto 2, entro il 1° aprile 2011, salvo richiesta di proroga per un massimo di ulteriori trenta giorni per comprovate necessità tecniche"*.

Neppure tale termine (1.4.2011) è stato rispettato.

E, come si è sopra rilevato, la ricorrente ha prestato acquiescenza alla cessazione della qualifica IAFR.

L'Amministrazione regionale, tuttavia, ha tentato, *in limine*, un recupero del procedimento (*rectius*: del progetto) nel preavviso di diniego del 18.5.2015, avendo invitato *"la società proponente ad adeguarsi alla sopravvenuta disciplina della sopra citata DGR n. 3029/2010"*.

Ma neanche tale invito ha sortito effetto (la ricorrente *"non ha prodotto alcuna osservazione né documentazione a riguardo"* si legge nell'impugnato diniego).

In sostanza, la ricorrente ha preso atto di insormontabili difficoltà legate alle opere di connessione, tali da pregiudicare la concreta fattibilità del progetto; ha, quindi, lasciato languire il procedimento, insorgendo – con propositi risarcitori – soltanto in esito alla definitiva presa d'atto (finanche oltre l'ultimo invito utile) della Regione circa l'impossibilità di autorizzare l'impianto di Crispiano.

Per queste ragioni il Collegio non ravvisa, in tale diacronia, alcuna condotta illecita dell'Amministrazione regionale, neppure sotto il particolare profilo – evidenziato nella memoria di replica della ricorrente – della responsabilità evocata dalle sezioni unite della Cassazione nella sentenza del 28 aprile 2020, n. 8236: una pronuncia che, peraltro, ha devoluto ad altra giurisdizione – quella ordinaria – la cognizione sul risarcimento del danno da *"lesione dell'affidamento del privato nell'emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede"*.

Affidamento, nella specie, inconfigurabile.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono quantificate – ai sensi del DM 55/2014 – in €. 1.500,00, oltre accessori, che la società ricorrente dovrà corrispondere, in egual misura, sia alla Regione Puglia che al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.

(Omissis)